



COMUNE DI PIANORO

Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)
<http://www.comune.pianoro.bo.it> comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA SINDACALE n. **145** del **17/11/2020**

**MODIFICHE AL MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO DEL MERCOLEDÌ IN
OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA N. 216 DEL 12/11/2020**

IL SINDACO
FILIPPINI FRANCA

**MODIFICHE AI MERCATI SETTIMANALI IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216 DEL 12/11/2020**

IL SINDACO

Visti :

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020

il DPCM del 08/03/2020;

il DPCM del 09/03/2020;

il DPCM del 11/03/2020;

il DPCM del 22/03/2020;

il DPCM del 01/04/2020;

il DPCM del 10/04/2020;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020

il DPCM del 26/04/2020;

le ordinanze della Regione Emilia Romagna emesse in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

il DPCM del 03/11/2020;

l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020;

Vista l'ordinanza sindacale n. 54 del 07/05/2020 con la quale si dispone la "parziale riapertura dell'attività mercatale per la sola vendita di prodotti alimentari", corredata con le prescrizioni a suo tempo ritenute indispensabili per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista l'ordinanza sindacale n. 59 del 25/05/2020 con la quale si dispone "la riapertura del commercio su area pubblica", già sospesa con ordinanza sindacale n. 30 e successive a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nel mercato del mercoledì del capoluogo, con spostamento provvisorio dell'area mercatale in ottemperanza al protocollo della Regione Emilia Romagna di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio su aree pubbliche;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/10/2020 con la quale viene disposto il "ripristino della sede originaria di vendita del mercato contadino del sabato di Pianoro Nuovo e del mercato settimanale del sabato di Rastignano";

Vista l'ordinanza n. 70 del 19/06/2020 con la quale viene disposta la "riapertura del mercato del riuso già sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto l'Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 - al DPCM 24/10/2020, nella parte dedicata al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", contenente indicazione analitiche sul comportamento da tenersi nei mercati e mercatini degli hobbisti da parte di esercenti e clienti;

Vista l'ordinanza n. 139 del 06/11/2020 relativa agli obblighi di comportamento per operatori e clienti dei mercati suindicati di rispettare le indicazione sul comportamento da tenersi nei mercati, di cui l'allegato al DPCM 24/10/2020, nella parte dedicata "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 relativa all'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio da Covid 19, e in particolare quanto disposto dal punto a4:

E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Visto il Piano di svolgimento del mercato settimanale e di analoghe forme di vendita su area pubblica;

Ritenuto necessario procedere, per quanto riguarda il mercato settimanale del mercoledì del capoluogo:

- 1) alla sospensione dello svolgimento dell'attività di vendita di prodotti extra alimentari;
- 2) allo spostamento dell'attività di vendita di prodotti alimentari in via Ariosto, nello area compresa fra le vie Gramsci e Risorgimento, come da planimetria allegata; (allegato 3)

Richiamato l'art. 50 comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale" al fine di perseguire il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in relazione allo svolgimento dell'attività del mercato settimanale del mercoledì del capoluogo;

ORDINA

1. ad operatori e clienti dei mercati suindicati l'obbligo di rispettare le indicazioni sul comportamento da tenersi nei mercati settimanali, di cui l'allegato al DPCM 24/10/2020, nella parte dedicata "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", che si allega alla presente ordinanza e ne fa parte integrante (Allegato 1)
2. di approvare il Piano di svolgimento del mercato settimanale e di analoghe forme di vendita su area pubblica allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2);
3. di procedere alla sospensione dell'attività di vendita di prodotti extra alimentari nonché allo spostamento dell'attività di vendita di prodotti alimentari dall'attuale sede in via Ariosto, nello area compresa fra le vie Gramsci e Risorgimento, come da planimetria allegata."

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima con valenza fino a nuovo provvedimento, e revocano quanto eventualmente in contrasto previsto dalla sopracitata ordinanza n. 139 del 2020. Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 16 novembre 2020 al 03 dicembre 2020.

DEMANDA

il rispettare delle previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web istituzionale del comune e dell'Unione Valli Savena e Idice, trasmesso alla Stazione Carabinieri di Pianoro e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

AVVERTE

che la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020. Con Circolare 300/A/5458/20/115/28 del 3 agosto 2020, relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle normative COVID-19, sia Statali che Regionali o Comunali, il Ministero dell'Interno ha precisato che stante le modifiche apportate dalla Legge di Conversione 74 del 14 luglio all'art. 2 del D.L. 33/2020, l'incasso delle sanzioni spetta allo Stato se accertate da operatori delle Forze di Polizia statale, mentre spetta alle Regioni o Comuni se accertate da forze della Polizia Locale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D.Lg. 2 febbraio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R 24 novembre 1971, n° 1199

ALLEGATO 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



Area VI - ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO,

URBANISTICA, PATRIMONIO, ESPROPRI

U.B. Lavori Pubblici Tecnico Manutentivi

e Servizi Ambientali

Piazza dei Martiri 1 - 40065 Pianoro

tel. 051 6529111 fax 051 6529145

C.F. 00586340374 P. I. 00517231205

PEC: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

ALLEGATO 2

PIANO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO

E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU AREA PUBBLICA

ACCESSO E USCITA

L'accesso dei venditori e dei compratori all'area avviene esclusivamente da Viale Risorgimento

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato da personale Auser e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente.

Parimenti è previsto un unico punto deflusso pedonale in via Gramsci, come da planimetria allegata, anch'esso presidiato costantemente e in collegamento con il presidio presente al varco d'ingresso mediante sistemi di comunicazione.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori volontari al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi sono posizionati in via Ariosto nel tratto compreso fra Viale Risorgimento e via Gramsci, come da planimetria allegata. La distanza minima fra un posteggio e l'altro è stabilita in m. 1.

Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell'area disponibile, è quello indicato nell'allegata planimetria.

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato "alla spunta"

DISPOSIZIONI COMUNI

Dispositivi di sicurezza individuali

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di mascherina protettiva, garantendo copertura di naso e bocca.

I venditori e comunque ogni addetto alla vendita dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva, garantendo copertura di naso e bocca.

Norme comportamentali

E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di m. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.

Davanti a ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di m. 1,00, non più di 2 persone

Divieti

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti alimentari e non alimentari dai banchi presenti o recarsi alle attività di vendita in area privata la cui apertura è consentita da disposizioni statali.

